



Rev. N. 8272
25.7.84



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N. 12843/1924..... protocollo
N. 169/1983..... della pratica

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. BAGNONI FABIO (M) (CF. BGN FBA 47P15 B8320)
per essere autorizzato a VARIANTE al progetto per lavori costruzione fabbricato
"C" ad uso civile abitazione in via Fossone Basso a Fossone

Visti:

- i disegni allegati alla domanda stessa;*
- il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 22/6/84 n° 27.....;*
- la licenza di costruzione del 6 Maggio 1983 N° 169.....;*
- i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;*
- il nulla osta dei VV.FF.;*
- la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765; e 28/1/77 n° 10;*
- la legge Comunale e Provinciale;*
- i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;*
- il regolamento edilizio comunale;**

C O N C E D E
~~AUTORIZZA~~

il sig. BAGNONI FABIO residente in Avenza
all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.

Ai sensi dell' art. 18 comma 1° della legge 2/2/1974 n. 64 i lavori oggetto della presente concessione non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione scritta dell' Ufficio Tecnico della Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti e secondo la norme vigenti. L' inizio dei lavori va essere annunciata o comunicato a mezzo di messo comunale o mediante lettera raccomandata con R.R. contemporaneamente al Sindaco ed all' Ufficio Tecnico della Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti a norma dell' art. 17 comma 1° della citata legge n. 64/74.

- 19) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell' art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell' art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell' articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l' applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell' art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 20) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l' arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l' ordine di sospensione, ai sensi ai sensi dell' art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.
- 21) - L' entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d' inizio.
- 22) - La presente autorizzazione, trattandosi di variante non sostanziale, agli effetti del termine previsto sub 3), ha la stessa decorrenza della licenza edilizia originaria.


Carrara, li 4 luglio 1984

R I L A S C I O — Carrara li


S C A D E N Z A — Carrara li

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.


Visto per regolarità procedurale
L' INGEGNERE CAPO




IL SINDACO



Consegnata da



a mano di

 il 25.7.84